

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

Legge regionale:

"Partecipazione popolare all'attività normativa  
della Regione".

Relatore:

dott. Raffaele Augelli

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

La Commissione, accogliendo il rilievo relativo allo art.1, aggiunge, al primo comma, la seguente frase: "E coloro che siano muniti di una delle sentenze di cui al 1° e all'ultimo comma dell'art.45 del T.U. 20 marzo 1967, n.223.

Mentre conferma, così come formulato l'art.2 con il quale, nello stabilire la limitazione dell'iniziativa popolare nelle materie indicate dall'art.72 della Costituzione, non si è inteso affatto violare gli artt.72-75 della Costituzione in cui, d'altronde, non prevede alcun divieto di porre limitazioni per materie all'iniziativa legislativa popolare; come pure, per le stesse ragioni, non si è inteso violare gli artt.48-49 della legge nazionale 25 maggio 1970, n.352.

Soltanto motivi di opportunità politica hanno indotto questo Consiglio ad escludere l'iniziativa popolare nelle stesse materie per le quali non è consentito il referendum abrogativo, data la specifica competenza tecnica che richiedono queste materie tanto da escludere per esse, a norma di Statuto, la possibilità di un referendum abrogativo.

Siffatta opportunità politica vede infatti puntuali risposnde in altre leggi regionali già approvate e promulgate in altre Regioni (vedasi Lombardia, art.2 della leg

ge 2/10/71, n.1; Regione Trentino Alto Adige, art.1 legge 16 luglio 1972, n.15; Regione Toscana, art.2 legge 14/7/72, n.19).

Per queste ragioni la Commissione ha confermato la formulazione dell'art.2.

Relativamente all'art.5 che concerne la materia della autenticazione delle firme, la quale, facendo parte della normativa statale non potrebbe formare oggetto di recezione materiale da parte delle leggi regionali.

Si è osservato che non vi sono ragioni ostative a detta recezione quando questa non contrasti.

Infatti, altre Regioni hanno disposto analoghe recezioni in siffatta materia (vedasi legge lombarda 2/10/71, n.1 art. 5 - legge umbra 10/7/72, n.4 art.24 - legge Trentino Alto Adige 16/7/72, n.15 art.9 - legge toscana 14/7/72, n.19 art.6).

Per quanto riguarda l'art.15 si conferma la dizione "apposito capitolo per gli anni successivi" che si ritiene conforme ai principi dello Statuto del resto già applicato in questa e altre Regioni.

Relativamente all'art.16, che stabilisce la non decadenza delle iniziative promosse dai comuni e dalle province, nel confermare un siffatto principio, la Commissione ha constatato che il rilievo governativo non parla di contrasto con i principi dell'ordinamento statale, ma si limita ad affermare che esso si "si discosta".

Si è dell'avviso, invece, che un siffatto principio afferma la necessità di tenere conto dell'economia dei lavori delle amministrazioni comunali e provinciali nello stabilire la non decadenza delle iniziative di questi enti con lo spirare della legislatura regionale.

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

---

Per tali ragioni la Commissione ha confermato anche  
il principio contenuto nell'art.14.